



## Oggetto: DECRETO BERSANI BIS SULLE LIBERALIZZAZIONI

Sul Supplemento Ordinario n.91 alla Gazzetta Ufficiale n.77 del 2 aprile, è stata pubblicata la L. n.40 del 2 aprile 2007, di conversione con modifiche del D.L. n.7 del 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. Il provvedimento fa parte del *c.d. "pacchetto Bersani-bis"* che comprende anche un disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione Attività Produttive. Di seguito viene riepilogato il contenuto delle principali disposizioni, corredato dall'indicazione della relativa entrata in vigore. A tal fine, si evidenzia che all'interno della tavola di sintesi sono state evidenziate in grassetto le modifiche sostanziali apportate dalla legge di conversione del decreto legge, le quali hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa, ossia dal 3 aprile 2007, ovvero dalla diversa data espressamente indicata.

### MISURE A TUTELA DEL CONSUMATORE

TELEFONIA FISSA, INTERNET E TV		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.1 co.1	<b>STOP AI COSTI DI RICARICA</b> <b>E' vietato agli operatori del settore applicare per la ricarica di carte pre-pagate costi fissi e contributi aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto (anche via bancomat o in forma telematica).</b> <b>Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità dell'intero contratto.</b>	3 aprile 2007
Art.1 co.2	<b>CHIAREZZA DEI PREZZI</b> Gli operatori devono evidenziare tutte le voci che compongono <b>l'offerta commerciale. Le modalità attuative sono stabilite dall'Agcom.</b>	3 aprile 2007 Si attende provvedimento attuativo
Art.1 co.2-bis	<b>RICONOSCIBILITÀ OPERATORE CHIAMATO</b> <b>L'Agcom determina le modalità per consentire all'utente di conoscere la compagnia telefonica cui appartiene il numero chiamato, in modo tale che anche la tariffa applicata alla telefonata sia facilmente determinabile.</b>	3 aprile 2007 Si attende provvedimento attuativo
Art.1 co.3	<b>RECESSO E TRASFERIMENTO UTENZE</b> I contratti per adesione stipulati con operatori in oggetto devono prevedere la facoltà per il contraente di recedere dal contratto e di <b>trasferire l'utenza</b> senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e non possono imporre preavviso più lungo di 30 gg.. I contratti stipulati anteriormente possono essere adeguati entro 60gg. dall'entrata in vigore del decreto legge.	2 febbraio 2007 (3 aprile 2007 per le parti modificate)

TELEFONIA MOBILE		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.1 co.1	<u>STOP AI COSTI DI RICARICA</u> E' vietato agli operatori applicare per la ricarica di carte pre-pagate costi fissi e contributi aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto ( anche via bancomat o in forma telematica). Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità dell'intero contratto.	4 marzo 2007
Art.1 co.1	<u>NESSUNA SCADENZA</u> E' vietata la previsione di termini massimi entro cui utilizzare il traffico o <b>il servizio</b> acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità dell'intero contratto.	4 marzo 2007
Art.1 co.2	<u>CHIAREZZA DEI PREZZI</u> Gli operatori devono evidenziare tutte le voci che compongono <b>l'offerta commerciale. Le modalità attuative sono stabilite dall'Agcom.</b>	3 aprile 2007 Si attende provvedimento attuativo
Art.1 co.2-bis	<u>RICONOSCIBILITÀ OPERATORE CHIAMATO</u> <b>L'Agcom determina le modalità per consentire all'utente di conoscere la compagnia telefonica cui appartiene il numero chiamato, in modo tale che anche la tariffa applicata alla telefonata sia facilmente determinabile.</b>	3 aprile 2007 Si attende provvedimento attuativo

STRADE E AUTOSTRADE		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.2 co.1	<u>TRASPARENZA SUI PREZZI CARBURANTI</u> Il gestore della rete stradale e autostradale dovrà dare informazione, anche comparate, sui prezzi dei carburanti praticati lungo le singole tratte. Tali informazioni dovranno essere date utilizzando i tabelloni già presenti sulla rete autostradale, nonché via radio e sms.	2 febbraio 2007 Si attende DM attuativo
Art.2 co.2	<u>AVVISI TEMPESTIVI IN CASO INCIDENTI</u> Il gestore dovrà utilizzare gli stessi mezzi anche per avvertire gli utenti in tempo reale delle gravi limitazioni di traffico cui possono andare incontro accedendo ad una determinata tratta stradale.	2 febbraio 2007 Si attende DM attuativo

STRADE E AUTOSTRADE		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.3 co.1	<u>STOP ALLE OFFERTE NON TRASPARENTI</u> Sono vietate le offerte e i messaggi pubblicitari di voli al netto delle spese, tasse ed altri oneri. Dovranno inoltre essere chiaramente indicati anche posti e tempi cui è limitata l'offerta.	2 febbraio 2007
Art.3 co.2	<u>PUBBLICITÀ INGANNEVOLE</u> I messaggi pubblicitari non a norma saranno considerati "pubblicità ingannevole".	4 marzo 2007

## SCADENZA PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.4	<p><u>VISIBILITÀ DATA DI SCADENZA</u> L'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione deve figurare in modo ben visibile e di facile individuazione per il consumatore. Le aziende avranno 180 gg. per modificare le confezioni dei prodotti, <b>mentre quelli già confezionati anteriormente al 3 aprile, possono essere commercializzati fino allo smaltimento scorte.</b></p>	1 agosto 2007

## ASSICURAZIONI

Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.5 co.1	<p><u>AGENTI PLURIMANDATARI</u> Le compagnie assicurative non possono stipulare con i propri agenti contratti che prevedono clausole di distribuzione esclusiva. <b>Tuttavia i contratti già in essere al 03.04.2007, possono essere adeguati entro il 1 gennaio 2008.</b></p>	3 aprile 2007 Con proroga al 1 gennaio 2008 per i contratti in essere.
Art.5 co.4	<p><u>FACOLTÀ DI RECESSO ANNUALE POLIZZE RAMO DANNI</u> Viene modificato il primo comma dell'art. 1899 c.c.: ora l'assicurato ha la possibilità di disdire il contratto di assicurazione di anno in anno senza costi con preavviso di 60 gg. (sono escluse le polizze del ramo vita). <b>Per i contratti per i contratti in essere prima del 3 aprile 2007, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto dopo il terzo anno di vigenza del contratto.</b></p>	3 aprile 2007 Per i contratti in essere prima del 3 aprile 2007, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto dopo il terzo anno di vigenza del contratto.
Art.5 co.1-bis e 2	<p><u>CLASSE DI MERITO</u> Modifiche all'art.134 del codice assicurazioni private:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>qualora una persona fisica già titolare di polizza o una persona con essa stabilmente convivente, stipuli un nuovo contratto per un ulteriore veicolo dello stesso tipo (macchina con macchina) già assicurato, l'impresa di assicurazione non potrà assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella dell'ultimo attestato di rischio sul mezzo già assicurato;</b></li> <li>▪ <b>l'attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di cessazione del rischio assicurato, o sospensione o mancato rinnovo per inutilizzo del mezzo.</b></li> </ul>	3 aprile 2007
Art.5 co.2	<p>Modifiche all'art.134 del codice assicurazioni private: In caso di sinistro l'impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all'automobilista la classe di merito fino a quando non venga accertata la responsabilità. Se questo non è possibile, la responsabilità si calcola <i>pro quota</i> in relazione al numero di conducenti coinvolti.</p>	2 febbraio 2007
Art.5 co.2	<p>Modifiche all'art.136 del codice assicurazioni private: E' previsto che sul sito del Ministero dello sviluppo Economico sia fornito un servizio informativo che consenta al consumatore di comparare le differenti tariffe applicate dalle assicurazioni a seconda del proprio profilo.</p>	2 febbraio 2007

Art.5 co.5	Le clausole difformi sono nulle, ma non comportano la nullità del contratto. Gli operatori hanno 60 gg. dal 2 febbraio per adeguare le clausole vigenti, <b>e successivi 180 gg. per adeguare le clausole di cui al co.4 dell'art.5.</b>	2 febbraio 2007 Con proroga al 3 aprile per adeguare le clausole vigenti
---------------	---	---

<b>MUTUI</b>		
<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Entrata in vigore</b>
Art.7	<b>ESTINZIONE ANTICIPATA - DIVIETO DI CLAUSOLE PENALI</b> Stop al pagamento di penali in caso di estinzione anticipata o parziale di contratti di mutuo per l'acquisto <b>o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o per l'attività economica o professionale di persona fisica.</b> Le clausole in violazione sono nulle, ma non comportano la nullità del contratto. L'ABI e le associazioni Consumatori dovranno entro il <b>2 maggio</b> rinegoziare e ricondurre ad equità le penali dei contratti già in essere. Qualora non trovino un accordo, la misura massima della penale da versare per i "vecchi" mutui sarà stabilita dalla Banca D'Italia <b>nei successivi 30 gg. (01.06.2007).</b> I soggetti mutuanti non potranno comunque rifiutarsi di rinegoziare i mutui secondo le regole previste dagli accordi.	2 febbraio 2007 (3 aprile 2007 per le parti modificate)  2 maggio 2007 o 01.06.2007
Art.8	<b>PORTABILITÀ DEL MUTUO E SURROGAZIONE</b> In caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti <b>di finanziamento da parte di intermediari bancari o finanziari</b> l'esercizio di surroga non può essere precluso al debitore dalla non esigibilità del credito o dal termine stabilito a favore del creditore. Il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. <b>In questo caso al credito surrogato non si applica l'imposta sostitutiva dell'art. 17 DPR n.601/1973, né le imposte indicate all'art. 15 dello stesso DPR.</b> L'annotamento può essere chiesto al conservatore senza formalità. I patti, anche posteriori alla stipula, che impediscono o rendono oneroso per il debitore l'esercizio della surrogazione sono nulli, ma non comportano la nullità del contratto. La surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali.	2 febbraio 2007 (3 aprile 2007 per le parti modificate)
Art.13, da co.8- sexies a co.8- quaterd ecies	<b>SEMPLIFICAZIONE CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA</b> <b>Se il creditore è soggetto esercente l'attività bancaria o finanziaria l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.</b> <b>Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la comunicazione relativa entro 30 gg. dalla stessa data, senza oneri per il debitore e secondo modalità che verranno stabilite dall'Agenzia per il territorio entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.</b>	2 giugno 2007 Si attendono i provvedimenti attuativi dell'Agenzia del territorio

(segue)	<p>L'estinzione non si verifica solo se un giustificato motivo ostativo viene comunicato dal creditore sia all'Agenzia del territorio che al debitore e comunque sempre entro 30 gg. dalla data di scadenza dell'obbligazione.</p> <p>Il conservatore decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di estinzione, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.</p> <p>Ai fini dell'intera procedura di cancellazione dell'ipoteca non è necessaria l'autentica notarile.</p> <p>Per i mutui estinti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata, il termine per il creditore per il rilascio della quietanza decorre dalla richiesta del debitore da effettuarsi con Racc. A.R.</p> <p>Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso di finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti.</p> <p>Le disposizioni si applicano trascorsi 60 gg. dalla legge di conversione.</p>	
---------	--	--

### RAPPORTI ASSICURATIVI E BANCARI

Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.8-bis	<p><b>SPESE</b></p> <p>Nei rapporti assicurativi e bancari è assolutamente vietato addebitare al cliente spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• predisposizione</li> <li>• produzione</li> <li>• spedizione</li> <li>• altre spese comunque denominate</li> </ul> <p>relative alle comunicazioni conseguenti le novità introdotte dal decreto in oggetto.</p>	3 aprile 2007

### SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

#### NASCITA NUOVE IMPRESE

Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.9	<p><b>COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA</b></p> <p>Tutti gli adempimenti amministrativi precedentemente previsti per l'iscrizione al registro delle imprese sono sostituiti da un'unica comunicazione da presentare per via telematica <b>o su supporto informatico</b> all'ufficio del registro delle imprese.</p> <p><b>Tale comunicazione ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali</b>, nonché per ottenere C.F. e P.Iva.</p> <p>L'Ufficio del registro rilascia una ricevuta che, sempre ove sussistano i presupposti di legge, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.</p> <p>Le Amministrazioni competenti, ricevuta dal Registro Imprese la comunicazione, inviano all'interessato subito il C.F. e la P.Iva ed entro 7 giorni i dati ulteriori.</p> <p>La stessa procedura è applicabile anche in caso di modifica o cessazione dell'attività d'impresa.</p>	La disciplina trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo economico

(segue)	<p>Sono previsti due decreti attuativi da emanare <b>entro il 18 maggio</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che deve individuare il modello di comunicazione;</li> <li>2. decreto del PCM che deve individuare le regole di attuazione.</li> </ol> <p>La misura dell'imposta di bollo per le domande presentate in via telematica è rideterminata con decreto del Ministero delle Finanze.</p>	
---------	--	--

## LIBERALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

PARRUCCHIERI ed ESTETISTE		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.10 co.2	<p>Parrucchieri ed estetiste sono assoggettati alla sola dichiarazione di inizio attività che andrà presentata allo <b>Sportello Unico del Comune</b>, se presente, o comunque al comune territorialmente competente.</p> <p>Vengono aboliti i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto del criterio della distanza minima</li> <li>• rispetto di parametri numerici prestabiliti</li> <li>• obbligo di chiusura infrasettimanale</li> </ul> <p>Regioni, province e comuni dovranno adeguare norme e regolamenti entro tre mesi dal decreto legge.</p>	<p>2 febbraio 2007</p> <p>Si attendono entro il 2 maggio 2007 i provvedimenti attuativi degli enti locali</p>

PULIZIA, DISINFEZIONE E FACCHINAGGIO		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.10 co.3	<p>Le attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio sono assoggettate alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio.</p> <p><b>I requisiti di capacità economico finanziaria rimangono necessari solo per le attività di pulizia e disinfezione, non più per il facchinaggio.</b></p> <p>Resta salvo il rispetto della normativa prevista in materia di tutela del lavoro, della salute e di smaltimento di rifiuti speciali o tossici.</p> <p>Regioni, province e comuni dovranno adeguare norme e regolamenti entro tre mesi dal decreto legge.</p>	<p>2 febbraio 2007</p> <p>Si attendono entro il 2 maggio 2007 i provvedimenti attuativi degli enti locali</p>

GUIDE TURISTICHE		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.10 co.4	<p>Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo storia dell'arte o in archeologia o equipollente, l'esercizio dell'attività di GUIDA TURISTICA non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante, salvo dimostrare la conoscenza linguistica e del territorio.</p> <p>Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, <b>l'esercizio dell'attività di ACCOMPAGNATORE TURISTICO non può essere negato salvo dimostrare la conoscenza linguistica e del territorio. I soggetti abilitati dal Paese Comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza alcuna autorizzazione o abilitazione, generica o specifica.</b></p>	<p>2 febbraio 2007</p> <p>Si attendono entro il 2 maggio 2007 i provvedimenti attuativi degli enti locali</p>

(segue)	<p>Vengono aboliti i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligo di autorizzazioni preventive per lo svolgimento attività</li> <li>• rispetto di parametri numerici</li> <li>• requisiti di residenza</li> </ul> <p>E' fatto comunque salvo il possesso di requisiti di qualificazione professionale.</p> <p>Regioni, province e comuni dovranno adeguare norme e regolamenti entro tre mesi dal decreto legge.</p>	
---------	---	--

AUTOSCUOLE		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.10 co.5	<p>L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale.</p> <p>Sono fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• requisiti morali e professionali</li> <li>• capacità finanziaria</li> <li>• standard tecnico – organizzativi</li> </ul> <p><b>Sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province.</b></p> <p><b>Vengono inasprite le sanzioni amministrative per chi apre l'attività senza i requisiti prescritti.</b></p> <p><b>Nel caso di apertura di un'ulteriore sede di autoscuole già in attività è necessario inserirvi un responsabile didattico in possesso dell'idoneità tecnica.</b></p> <p><b>Gli esami di abilitazione per insegnanti e istruttori sono accessibili solo dopo un periodo di formazione, la cui attuazione è rimessa al Ministero dei trasporti con DM entro 90 giorni dalla legge di conversione. (il <u>2 luglio</u>)</b></p> <p><b>La revisione dell'esercizio di autoscuola su locali ed orari sarà attuata con direttive del Ministero dei Trasporti entro sei mesi dalla legge di conversione. (<u>3 ottobre</u>)</b></p> <p><b>Sarà stabilito dal Ministero dei trasporti un modello unificato nel quale ciascun servizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza, entro 90 gg. dalla legge di conversione. (<u>2 luglio</u>)</b></p> <p>Regioni, province e comuni dovranno adeguare norme e regolamenti entro tre mesi dal decreto legge. (<u>2 maggio</u>)</p>	<p>2 febbraio 2007</p> <p>Si attendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il 2 maggio 2007 i provvedimenti attuativi degli enti locali;</li> <li>- entro il 2 luglio il DM attuativo per la formazione e il modello unificato con le tariffe;</li> <li>- entro il 3 ottobre le direttive del Ministero</li> </ul>

CONSULENTI DEL LAVORO		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.10 co.8	<p>L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.</p>	2 febbraio 2007

## ROTTAMAZIONE

ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI		
Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
Art.13 co.8- quater	Estensione del beneficio previsto dal co.224 della Finanziaria per il 2007. Chi nel 2007 provvede a rottamare un veicolo euro 0 o euro 1 ha diritto al contributo di <u>demolizione</u> , entro gli 80 €. Chi rottama il proprio veicolo può chiedere il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale per 1 anno sia nel luogo di residenza o domicilio, sia in quello di lavoro. Entrambi gli incentivi sono previsti a condizione che la rottamazione avvenga senza sostituzione.	2 febbraio 2007

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione e l'AIBA per i brokers assicurativi salutano come positive le seguenti modifiche a favore dei consumatori:

Gli agenti possono proporre polizze di diverse Compagnie  
Obbligo della familiarità della classe di merito RCA  
Malus applicato solo se verificata la responsabilità dell'assicurato  
Disdettabilità delle polizze decennali, con più di tre anni di vita